



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE
E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX – Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda della Sig.ra GHEORGHIESCU Alexandra Lavinia, cittadina rumena, volta a chiedere il riconoscimento del titolo di formazione professionale estero per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174 recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il titolo denominato “Certificat de calificare profesionala – nivel 2” (Certificato di qualifica professionale – livello 2, codice SIRUES 070983575, rilasciato all’interessata in Romania il 23 luglio 2009 dopo aver conseguito il “Certificat de Absolvire a anului de completare” (Certificato di compimento dell’anno di completamento) presso il Gruppo Scolastico Industriale “Regina Maria” di Dorohoi, provincia di Botosani (Romania), nel settore Estetica e Igiene del Corpo Umano, qualifica professionale Barbiere - Parrucchiere – Manicure - Pedicure;

CONSIDERATO che tra le competenze professionali certificate vi sono: igiene e sicurezza del lavoro – organizzazione del salone di parrucchiere/manicure/pedicure - lavori estetici e di cura nel settore del parrucchiere – acconciare i capelli con le ondulazioni – scolorare i capelli – tingere i capelli;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055521

dirigente: roberto.tato@mise.gov.it

rossana.boscolo@mise.gov.it

dgmccnt.div09@pec.mise.gov.it

www.mise.gov.it



VISTO che l’Autorità rumena competente per la Direttiva 2005/36/CE, consultata tramite Internal Market Information system con la IMI n. 105322, ha informato che l’interessata, nel 2009, dopo una formazione professionale scolastica, ha sostenuto l’esame di certificazione ed ha ottenuto il certificato di qualifica EQF livello 3, barbiere-parrucchiere-manicure-pedicure, che il corso ha la durata di un anno, che la formazione professionale è regolamentata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e) ed attesta una formazione di livello A) ii) dell’art. 11 della Direttiva ed infine che l’interessata può esercitare la professione di barbiere-parrucchiere-manicure-pedicurista sul territorio rumeno;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 9 settembre 2020, con il parere conforme delle Associazioni di categoria CNA Benessere e Confartigianato, ai sensi degli artt. 18-21 del d.lgs. n. 206/2007 e sulla base delle citate premesse ha ritenuto il titolo di qualifica professionale documentato dall’interessata idoneo a consentire in Italia l’esercizio della professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174, ed a determinato di accogliere la domanda dell’interessata **subordinatamente al superamento di una misura compensativa**, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007;

CONSIDERATO che la misura compensativa è stata ritenuta necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale italiana riguarda “materie sostanzialmente diverse da quelle dell’attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente” (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 1 lett. c), cioè quelle materie la cui conoscenza, le abilità e le competenze acquisite sono essenziali per l’esercizio della professione, e in relazione alle quali la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta dallo Stato membro ospitante (Direttiva 2006/26/CE, art. 14, par. 4);

VISTO che, nel caso specifico, la formazione documentata dall’interessata non consente di comparare la conoscenza, le abilità e le competenze acquisite, che sono essenziali per l’esercizio in Italia della professione regolamentata, e che la formazione non è compensata da attività professionale;

VISTO che la predetta misura compensativa è stata individuata in una prova attitudinale sulle materie di cui all’Allegato A del presente decreto;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 214493 del 16 settembre 2020 ha comunicato alla richiedente, a norma dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta solo subordinatamente al superamento della misura compensativa;



VERIFICATO che la richiedente non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di €32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di €16,00) è stata corrisposta in data 29 gennaio 2020 dall'interessata tramite bonifico di Unione di Banche Italiane (filiale di Civitavecchia) - alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio;

DECRETA

Art. 1

1. Alla Sig.ra GHEORGHIESCU Alexandra Lavinia, cittadina rumena, nata a Dorohoi (Romania) il 22 luglio 1990, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i. è riconosciuto il titolo di qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, **subordinatamente al superamento di una misura compensativa** di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i;
2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione citata nelle premesse, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 06 novembre 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO



ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007)

PROVA PRATICO-ATTITUDINALE:

- **TAGLIO CLASSICO MASCHILE:** detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
- **RASATURA DELLA BARBA:** preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
- **TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
- **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
- **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

Prova orale:

UN COLLOQUIO sulle materie oggetto della prova pratica-attitudinale e su ambiente di lavoro (organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul posto e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale).

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Lazio**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla **Regione Lazio – Direzione regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma**

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.